

REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 25 marzo 2020

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2020, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020).

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2020, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2020-2022, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

2. Per il triennio 2020-2022 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui alla Tabella A "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)" allegata alla presente legge.

Art. 2

(Ulteriore integrazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Dopo l'articolo 300 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è inserito il seguente:

*"Art. 300-bis
(Sostegno alle famiglie numerose)*

1. La Regione riconosce il ruolo delle famiglie numerose promuovendo azioni volte a sostenerne il maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo.

2. La Regione, nell'ambito delle azioni di cui al comma 1, promuove interventi di sostegno economico per le famiglie con almeno quattro figli, realizzati dalla Regione stessa o dalle zone sociali, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. La Giunta regionale, con proprio regolamento, stabilisce le modalità, i criteri e le condizioni economiche dei nuclei familiari beneficiari degli interventi di cui al presente articolo.

4. Per gli interventi di cui al comma 2 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la spesa di euro 180.000,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione regionale 2020-2022."

Art. 3

(Ulteriore modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)

1. Il comma 1 dell'articolo 101 decies della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), è sostituito dal seguente:

"1. A ciascun componente del collegio di cui all'articolo 101 bis spetta un compenso pari al compenso base annuo lordo previsto per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali dei comuni appartenenti alla classe demografica di cui alla lettera n) della Tabella A del Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018 (Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali), maggiorato del 5 per cento per il Presidente del collegio, al netto di IVA ed oneri previdenziali."

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1 luglio 2020.

Art. 4

(Modificazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34)

1. All'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla Direzione regionale competente in materia di eco-musei.”;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il Comitato tecnico scientifico svolge le proprie funzioni a titolo gratuito.”;

c) il comma 7 è abrogato.

2. L'articolo 9 della l.r. 34/2007, è abrogato.

Art. 5

(Ulteriore integrazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), è aggiunto il seguente:

“4-ter. A decorrere dal 2020, le risorse di cui al comma 1, lettera c) destinate al finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B esercitate dall'Agenzia forestale regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, trovano copertura alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio regionale di previsione 2020 e successivi.”.

Art. 6

(Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10)

1. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali), è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 10/2018 le parole: *“e dell'attestazione di congruità dell'Agenzia del Demanio”*, sono soppresse.

Art. 7

(Scioglimento del Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio)

1. Il Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio (B.I.M.), istituito ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), è sciolto ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice).

2. Le risorse finanziarie, derivanti dallo scioglimento del Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio e risultanti dal bilancio di liquidazione, sono acquisite nel Bilancio regionale di previsione 2020 ed iscritte, per la parte Entrata, al Titolo IV “Entrate in conto capitale”, Tipologia “Altre entrate in conto capitale” e, per la parte Spesa, nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo II “Spese in conto capitale”.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite dalla Regione ai Comuni che fanno parte del Consorzio alla data della liquidazione e sono destinate ad investimenti per opere di sistemazione dei bacini imbriferi ricadenti nei territori di competenza sulla base del criterio proporzionale della popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica.

4. I sovracanonici dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono di competenza dei Comuni nei quali è ubicato l'impianto autorizzato.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 per l'iscrizione delle somme di cui ai commi 2 e 3, successivamente alla loro acquisizione.

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2020-2022 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 20 marzo 2020

TESEI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Agabiti, deliberazione n. 142 del 5 marzo 2020, atto consiliare n. 126 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede referente, II “Attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, il 6 marzo 2020;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 16 marzo 2020, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Nicchi per la maggioranza e dalla Vice Presidente Porzi per la minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 126/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, nella seduta del 18 marzo 2020, deliberazione n. 19.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 1, comma 2:

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), è stato modificato e integrato con: decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254), decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199), legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 maggio 2015 (in G.U. 12 giugno 2015, n. 134), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 luglio 2015 (in G.U. 31 luglio 2015, n. 176), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 dicembre 2015 (in G.U. 22 dicembre 2015, n. 297), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 marzo 2016 (in G.U. 21 aprile 2016, n. 93), decreto legge 24 giugno 2016, 113 (in G.U. 24 giugno 2016, n. 146), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20 agosto 2016, n. 194), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 agosto 2016 (in G.U. 22 agosto 2016, n. 195), decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (in G.U. 8 settembre 2016, n. 210), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 maggio 2017 (in G.U. 1 giugno 2017, n. 126), decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20 giugno 2017, n. 141), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12 agosto 2017, n. 188), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 agosto 2017 (in G.U. 8 settembre 2017, n. 210) e decreto legge 16 ottobre 2017, 148 (in G.U. 16 ottobre 2017, n. 242), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 5 dicembre 2017, n. 284).

Nota all’art. 2, alinea:

- La legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 luglio 2016, n. 9 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 29 luglio 2016, n. 35), 17 agosto 2016, n. 10 (in S.O. al B.U.R. 19 agosto 2016, n. 39), 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 24 novembre 2017, n. 17 (in S.O. al B.U.R. 29 novembre 2017, n. 52), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), 16 novembre 2018, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 novembre 2018, n. 61), 27 dicembre 2018, n. 12 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68) e 1 agosto 2019, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 5 agosto 2019, n. 39).

Note all’art. 3, alinea e parte novellistica:

- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57), 11 luglio 2014, n. 11 (in B.U.R. 16 luglio 2014, n. 34), 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 6, E.S.), 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 dicembre 2016, n. 16 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64) e 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68).

Il testo vigente dell’art. 101-decies, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 101-decies

Compenso e rimborso spese.

1. A ciascun componente del collegio di cui all’art. 101-bis spetta un compenso pari al compenso base annuo lordo previsto per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali dei comuni appartenenti alla classe demografica di cui alla lettera n) della Tabella A del Decreto del Ministero dell’Interno 21 dicembre 2018 (Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali), maggiorati del 5 per cento per il Presidente del collegio, al netto di IVA ed oneri previdenziali.

2. Nei casi di cui all’articolo 101-octies, commi 2 e 3, il compenso è rideterminato sulla base della durata effettiva dell’incarico ricoperto.

3. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e

documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista per le missioni dei dirigenti regionali.».

- Si riporta il testo della Tabella A all'Allegato del decreto del Ministero dell'interno 21 dicembre 2018, recante "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali" (pubblicato nella G.U. 4 gennaio 2019, n. 3):

«Allegato

Tabella A - Compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali

Classi demografiche	Compenso annuo base
Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	2.480,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti	3.180,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	15.670,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	18.410,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	21.210,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	23.940,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	27.650,00
Città metropolitane e Province:	
a) Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti	23.940,00
b) Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti	27.650,00

Nota all'art. 4, alinea:

- Il testo vigente degli artt. 6 e 9 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34, recante "Promozione e disciplina degli ecomusei" (pubblicata nel B.U.R. 19 dicembre 2007, n. 55), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6

Comitato tecnico scientifico.

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico composto da:

- a) due rappresentanti dell'amministrazione regionale con competenze specifiche nelle materie oggetto della presente legge, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Giunta regionale;
- b) due esperti di comprovata professionalità in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio e comunque nelle materie di cui alla presente legge, designati dall'Università degli Studi di Perugia;
- c) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.

3. Il Comitato tecnico scientifico svolge i seguenti compiti:

- a) elabora la proposta di disciplinare contenente i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei stabiliti sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale (4);
- b) valuta, sulla base del disciplinare previsto al comma 3, lettera a), i progetti di fattibilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento degli ecomusei;
- c) formula proposte ai soggetti che provvedono alla gestione;
- d) convoca il Forum degli operatori del settore, di cui all'articolo 7;
- e) elabora indicazioni e valutazioni periodiche sul funzionamento degli ecomusei, anche al fine dell'accertamento previsto dall'articolo 4, comma 2.

4. *Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla Direzione regionale competente in materia di eco-musei.*

5. Il Comitato tecnico scientifico adotta un regolamento interno per il suo funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

6. *Il Comitato tecnico scientifico svolge le proprie funzioni a titolo gratuito.*

[7. *La misura del gettone è annualmente rideterminata sulla base dell'inflazione programmata.*]. Abrogato.

[Art. 9

Norma finanziaria.

1. *All'onere derivante dall'articolo 6, comma 6, si fa fronte con lo stanziamento annuale del Capitolo 560 della parte spesa del Bilancio regionale UPB 02.1.005.*]. Abrogato.».

Nota all'art. 5, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 15 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 aprile 2015, n. 19), come modificato dalla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15
Norma finanziaria.

1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi, nelle unità previsionali di base (UPB) e capitoli di spesa di seguito elencati:

a) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 2:

- 1) UPB 02.1.001 denominata “Relazioni istituzionali” - capitolo 717 voci 1021/1022/1023 (l.r. 2 marzo 1999, n. 3);
- 2) UPB 05.1.010 denominata “Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti” - capitoli 853 e 5111 (l.r. 21 ottobre 1997, n. 30);
- 3) UPB 05.1.017 denominata “Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno” - capitolo 5009 (l.r. 11 maggio 2007, n. 12);
- 4) UPB 07.1.013 denominata “Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica” - capitolo 4195 voce 6290 (l.r. 22 ottobre 2008, n. 15) e capitolo 4190 voce 6260 (l.r. 17 maggio 1994, n. 14);
- 5) UPB 03.1.004 denominata “Attività in materia di costruzioni in zone sismiche” - capitolo 849 (l.r. 21 gennaio 2015, n. 1 ex L.R. 27 gennaio 2010, n. 5);

b) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 4:

- 1) UPB 05.1.017 denominata “Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del Lago Trasimeno” - capitoli 5011 e 5012 (l.r. 2 maggio 1980, n. 39);
- 2) UPB 06.1.002 denominata “Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico” - capitolo 3126 (l.r. 18 novembre 1998, n. 37);

c) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B, previste all'articolo 12:

- 1) UPB 02.1.001 denominata “Relazioni istituzionali” per la quota parte già destinati alle Comunità montane del capitolo 718 voci 1021 e 1022 (l.r. 23 dicembre 2011, n. 18) e dei capitoli 810 e 820 (l.r. 23 luglio 2007, n. 24);

d) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera a, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di turismo:

- 1) UPB 02.1.001 denominata “Relazioni istituzionali” - capitolo 716 voci 1021 e 1022 (l.r. 23 luglio 2007, n. 24);

e) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera b, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di politiche sociali:

- 1) UPB 13.1.005 denominata “Interventi per l'esplicitamento di servizi e funzioni socio assistenziali” - quota parte capitolo 2884 e quota parte capitolo 2888;
- 2) UPB 13.1.014 denominata “Interventi socio-assistenziali” - quota parte capitolo 2899.

2. Al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 2, in particolare Allegato A, paragrafo I, lettere i) e j) possono concorrere, altresì, finanziamenti dell'Unione europea secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 7, comma 3, agli interventi finanziari per il riordino territoriale di cui agli articoli 29 e 33 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella UPB 02.1.001 denominata “Relazioni istituzionali” - capitoli 721 e 726 (l.r. 24 settembre 2003, n. 18 e L.R. 23 dicembre 2011, n. 18).

4. A decorrere dalla data di trasferimento di ciascuna funzione spettano alla Regione le entrate tributarie, extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima.

4-bis. A decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni spettano all'Agenzia forestale regionale, le entrate e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge.

4-ter. A decorrere dal 2020, le risorse di cui al comma 1, lettera c) destinate al finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B esercitate dall'Agenzia forestale regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 trovano copertura alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio regionale di previsione 2020 e successivi.».

Nota all'art. 6, alinea:

- Il testo vigente degli artt. 8 e 23, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10, recante “Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 12 dicembre 2018, n. 64), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8
Acquisto di beni immobili.

1. La struttura regionale competente in materia di patrimonio immobiliare procede all'acquisto di beni immobili

o di diritti reali su beni immobili da destinare ad usi e fini pubblici in esecuzione di atti normativi.

2. L'acquisto di cui al comma 1 avviene in conformità ai principi europei di contabilità, del codice dei contratti e della contabilità pubblica, di norma mediante procedura aperta. Il regolamento di cui all'articolo 27 disciplina i casi in cui si può ricorrere alla procedura negoziata e ristretta.

3. Tra le offerte pervenute viene individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al prezzo, all'ubicazione, alle caratteristiche tecniche e funzionali dell'immobile.

4. L'acquisto di beni immobili e di diritti reali su beni immobili di proprietà di agenzie regionali, consorzi o società a partecipazione regionale, enti locali e loro forme associative anche in liquidazione è disposto con legge regionale ed è effettuato a mezzo di trattativa privata al prezzo di stima. L'immobile acquisito deve essere destinato ed utilizzato per finalità pubblica.

[5. *Gli acquisti di cui al presente articolo sono effettuati conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.*]. Abrogato.

6. La stima dei beni avviene con le modalità di cui all'articolo 24.

Art. 23

Modalità per l'alienazione.

1. L'alienazione di beni del patrimonio immobiliare regionale e di diritti reali su beni immobili, avviene, di norma, con asta pubblica nelle modalità previste dalla legislazione vigente, previa acquisizione della stima di cui all'articolo 24.

Omissis.».

Note all'art. 7, comma 1:

- La legge 27 dicembre 1953, n. 959, recante "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici", è pubblicata nella G.U. 31 dicembre 1953, n. 299.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, recante "Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice" (pubblicata nella G.U. 6 gennaio 1981, n. 4):

«5.

Le regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, acquisito l'assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracani e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovracani loro spettanti.

Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane, l'introito del sovracane è attribuito alla comunità montana a richiesta dei comuni stessi.

Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunità montane sulla base dei loro piani o programmi.».